

N. 486-695-1655-1683-1722-1836-1857-1946

REDIGENTE

CAMERA DEI DEPUTATI

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

IN SEDE REDIGENTE

(Articolo 96 del Regolamento)

(Relatore: **BARGONE**)

PROPOSTE DI LEGGE

n. 486, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PASINATO, NOCERA, GRECO, PERETTI, TRINCA

Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109
(Legge quadro in materia di lavori pubblici)

Presentata il 10 maggio 1994

n. 695, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NAN, BURANI PROCACCINI, CHIESA, SELVA, COLOMBINI,
CIPRIANI, MANZONI, WIDMANN, SCHETTINO, BROGLIA,
ARATA, COLLAVINI, ODORIZZI, MATA CENA, MARIO MASINI**

Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia
di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici

Presentata il 15 giugno 1994

n. 1655, d'iniziativa del deputato FORMENTI

Legge quadro in materia di lavori pubblici

Presentata il 18 novembre 1994

n. 1683, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARGONE, TURRONI, BERLINGUER, SCALIA, BARTOLICH,
CALZOLAIO, CAMOIRANO, DE SIMONE, EMILIANI, GERAR-
DINI, LORENZETTI, MAFAI, PULCINI, VIGNI, ZAGATTI**

Legge quadro in materia di lavori pubblici

Presentata il 24 novembre 1994

n. 1722, d'iniziativa del deputato CALDEROLI

Disciplina dell'affidamento degli appalti di lavori pubblici

Presentata il 5 dicembre 1994

DISEGNO DI LEGGE (1836)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(**RADICE**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(**MARONI**)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**BIONDI**)

CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**PAGLIARINI**)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(PREVITI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GNUTTI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(MASTELLA)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ
(COSTA)

CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(FISICHELLA)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(MATTEOLI)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI
(URBANI)

E CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA
(COMINO)

Legge quadro sui lavori pubblici

Presentato il 30 dicembre 1994

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1857, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FUSCAGNI, SCANU, ACQUARONE, ANDREATTA, BUTTIGLIONE,
GIOVANNI BIANCHI, BINDI, CALVI, CASTELLANI, ELIA, FORMI-
GONI, GERBAUDO, JERVOLINO RUSSO, LIA, MOIOLI VIGANÒ,
PARISI, POLENTA, SANZA, SERVODIO, SORO, VALIANTE**

Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, « Legge quadro
in materia di lavori pubblici »

Presentata l'11 gennaio 1995

n. 1946, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTINAT, DOMENICO BASILE, ALEMANNI, CEC-
CONI, MATTEOLI, MAZZOCCHI, SCALISI, ZACCHEO**

Legge-quadro in materia di lavori pubblici

Presentata il 31 gennaio 1995

*Deferiti, in sede redigente, alla VIII Commissione permanente
(Ambiente, territorio e lavori pubblici) il 27 settembre 1995*

PARERE DELLA I COMMISSIONE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge
nn. 486-695-1655-1683-1722-1836-1857-1946

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

che l'articolo 1, comma 2, venga sostituito dal seguente: « La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la disciplina dei lavori pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nei limiti e nelle forme dei relativi statuti e delle relative norme di attuazione, garantendo in ogni caso un puntuale adeguamento alla normativa comunitaria in materia. »;

che all'articolo 1, comma 3, primo periodo, vengano soppresse le parole « e le province autonome di Trento e Bolzano »;

che all'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, vengano soppresse le parole: « e provinciali »;

che all'articolo 1, comma 4, vengano soppresse le parole: « e delle province autonome »;

che all'articolo 1, comma 5, vengano aggiunte dopo le parole « ai bisogni collettivi » le parole « e alla trasparenza delle procedure » e vengano soppresse le parole da « nonché la ottimizzazione » fino a « prevenzione degli illeciti »;

che all'articolo 2 venga soppresso il comma 4;

che all'articolo 4, comma 1, venga soppresso l'inciso: « anche di competenza regionale »;

che all'articolo 23 venga soppresso il comma 3;

che all'articolo 24, comma 5, vengano sostituite le parole « un ribasso superiore di oltre un quinto della predetta media » con le parole « un ribasso avente una differenza di oltre venti punti percentuali dalla predetta media »;

che all'articolo 24, comma 6, vengano sostituite le parole « un ribasso superiore di oltre un quinto dalla predetta media » con le parole « un ribasso avente una differenza di oltre venti punti percentuali dalla predetta media ».

PARERE DELLA IV COMMISSIONE**(DIFESA)**

sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge
nn. 486-695-1655-1683-1722-1836-1857-1946

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

che all'articolo 3, comma 8, sia soppressa la seguente parola:
"strettamente".

PARERE DELLA V COMMISSIONE**(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge
nn. 486-695-1655-1683-1722-1836-1857-1946

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, comma 12, le parole « capitolo 1030 » siano sostituite con le parole « capitolo 1159 », essendo il primo capitolo di spesa obbligatoria;

all'articolo 7, dopo le parole « degli articoli 4, 5 e 6 » siano aggiunte le seguenti « , nonché 19, commi 3 e 4 », considerato che tali disposizioni comportano oneri a carico del bilancio dello Stato;

all'articolo 14 siano soppressi i commi 11 e 12, in quanto comportano minori entrate per il bilancio dello Stato;

all'articolo 18, comma 7, siano incluse, tra gli oneri ivi previsti cui si fa fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio, le spese derivanti dal ricorso a professionisti esterni per le attività di supporto di cui all'articolo 9, comma 7;

all'articolo 20, comma 2, siano soppresses le parole « o ad apposita voce del bilancio », poiché prive di significato dal punto di vista giuridico contabile e siano aggiunte le parole « il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio »;

all'articolo 39 sia soppresso il comma 5 in quanto da esso derivano minori entrate per il bilancio dello Stato,

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione l'opportunità di riformulare le disposizioni contenute nell'articolo 23, considerato che la procedura ivi prevista sembra volta ad agevolare oltremodo il soggetto promotore, di cui non è specificata la natura giuridica; inoltre, i meccanismi relativi ai rimborsi delle spese del promotore in caso di mancata prelazione o di rimborso delle spese per la partecipazione alla gara al miglior offerente potrebbero dare adito a episodi di collusione o a contenzioso;

infine, la Commissione valuti l'opportunità di sopprimere o di riformulare le disposizioni contenute nell'articolo 37, comma 4, che appare in contrasto con le disposizioni di cui alla legge n. 20 del 1994 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994 e che, invece, dovrebbe prevedere, in conformità delle citate disposizioni, particolari cautele nell'esercizio del controllo.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge
nn. 486-695-1655-1683-1722-1836-1857-1946

considerata:

l'importanza della definizione di una legge quadro in materia di lavori pubblici che armonizzi le disposizioni della legge n. 109 del 1994 con le successive modificazioni ed integrazioni e che definisca un intervento complessivo di riforma;

la necessità di predisporre una normativa di riferimento che restituisca ad uno dei settori trainanti della nostra economia regole chiare e trasparenti, in grado di garantire regolarità nelle procedure di appalto, rigore nelle norme sulla sicurezza e che possa in questo modo sostenere lo sviluppo e la promozione di interventi infrastrutturali in grado di colmare le gravi carenze presenti nel nostro Paese e di determinare un positivo impatto in termini occupazionali;

valutati:

il raggiungimento nel testo unificato dell'obiettivo della valorizzazione attraverso il coinvolgimento dei modelli partecipativi ai fini della qualità, dell'efficacia e della funzionalità dei lavori pubblici in relazione ai bisogni collettivi;

l'obiettivo del progressivo decentramento di funzioni e di attribuzioni, quale presupposto del recepimento e dell'applicazione delle norme relative alla sicurezza e all'organizzazione del lavoro, tra cui

il recente recepimento con il decreto legislativo n. 626 del 1994 delle più avanzate normative comunitarie (con la previsione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche nelle imprese e nei consorzi di imprese di minori dimensioni);

considerata altresì la novità introdotta nel testo unificato in esame all'articolo 6 che stabilisce l'istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici del Servizio ispettorato tecnico sui lavori pubblici, con coperture dei posti in organico attraverso il ricorso alle procedure di mobilità nel pubblico impiego;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si segnala la necessità di raccordare e di definire il rapporto tra le funzioni e le competenze attribuite al Servizio ispettorato tecnico sui lavori pubblici e quelle attribuite all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, stabilendo altresì elementi di raccordo con le competenze dei consigli comunali e provinciali e realizzando un'efficace integrazione con il territorio;

2) si segnala infine l'opportunità di realizzare il ricorso alle procedure di mobilità nel pubblico impiego per il personale del Servizio ispettorato tecnico nel rispetto delle norme più recenti e delle circolari relative alla mobilità d'ufficio per le parti utili a realizzare la selezione di personale qualificato alle specifiche funzioni dell'ufficio, prevedendo il ricorso alle procedure concorsuali per tutti quei casi in cui non sia rilevabile l'esistenza di figure professionali idonee all'incarico nell'ambito delle liste di mobilità.

PARERE DELLA V COMMISSIONE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge nn. 486-695-1655-1683-1722-1836-1857-1946 e sui relativi emendamenti

riesaminato il parere espresso il 2 agosto scorso, limitatamente agli articoli 14 e 39, ed esaminati gli emendamenti presentati,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sugli articoli 14, commi 11 e 12, e 39, comma 5, a condizione che le agevolazioni fiscali ivi previste siano applicate soltanto fino al 31 dicembre 1996;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 19. 18, 28. 2, 29. 5 e 4. 23 a condizione, per quanto riguarda quest'ultimo, che sia previsto espressamente che l'istituzione delle sezioni centrali e periferiche dell'osservatorio dei lavori per i beni culturali avvenga nell'ambito delle strutture già esistenti.

PARERE DELLA I COMMISSIONE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI)

sugli emendamenti al testo unificato del disegno e delle proposte di legge nn. 486, 695, 1655, 1683, 1722, 1836, 1857 e 1946

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.20 con la condizione che le parole « le disposizioni » siano sostituite dalle seguenti: « i principi desumibili dalle disposizioni » e con la seguente osservazione: si sottolinea la necessità che le restanti disposizioni del provvedimento siano armonizzate con il contenuto della condizione;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.1 con la condizione che siano soppressi le parole « in sede di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione » e l'ultimo periodo dell'emendamento 2.1 stesso;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.57 con la condizione che sia soppresso l'ultimo periodo dell'emendamento 2.57 stesso;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 24.13 con la condizione che le determinazioni del Ministro dei lavori pubblici siano contenute tra un minimo ed un massimo rispetto al parametro previsto dal decreto

e con le seguenti osservazioni:

appare opportuno che nella scelta degli importi previsti per ogni forma di appalto sia valutato il principio del bilanciamento tra la complessità della procedura e la necessità di trasparenza che deve caratterizzare la gara, nonché le motivazioni che accompagnano la scelta della pubblica amministrazione di procedure negoziate con particolare riguardo alla necessità di urgenza. Ugualmente, per i subappalti, appare necessario che le scelte delle imprese aggiudicata-

rie dei lavori siano anche esse giustificate da motivi obiettivi sulla difficoltà a gestire i lavori con la propria organizzazione di impresa. È altresì opportuno che i lavori siano aggiudicati sulla base di una progettazione sufficientemente esaustiva. Per quanto riguarda i promotori e gli affidamenti in concessione si suggeriscono forme di pubblicità che garantiscano alle imprese la conoscenza preventiva dell'intenzione delle pubbliche amministrazioni di ricorrere a tali procedure ed in ogni caso all'interno della programmazione triennale prevista dall'ente;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 3.49 e sul subemendamento 0.3.50.1;

PARERE FAVOREVOLE

sui restanti emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito con la seguente osservazione:

appare opportuno ridefinire nell'ambito del regolamento i soggetti affidatari della progettazione sotto la soglia comunitaria.

La Commissione delibera di confermare le condizioni relative all'articolo 1, comma 4, e la seconda parte della condizione relativa all'articolo 1, comma 5, contenute nel parere espresso il 20 settembre 1995.

TESTO DEGLI ARTICOLI
FORMULATO DALLA COMMISSIONE
IN SEDE REDIGENTE

Legge quadro in materia di lavori pubblici.

ART. 1

(Principi generali).

1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

2. Per la disciplina dei lavori pubblici di competenza delle regioni a statuto ordinario e degli enti infraregionali da queste finanziati, i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge nonché, per quanto da essa non disposto, della legislazione antimafia e di quella nazionale di recepimento della normativa comunitaria in materia costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nei limiti e nelle forme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Restano ferme le disposizioni della legislazione antimafia e quelle di recepimento della normativa comunitaria in materia.

3. Le regioni a statuto ordinario secondo i rispettivi statuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad emanare leggi per adeguare ed armonizzare le proprie normative in materia di lavori pubblici di competenza regionale con quanto disposto dalla presente legge. Le leggi regionali di

cui al presente comma individuano quali soggetti fra i comuni, le province, gli altri enti locali, le associazioni fra i soggetti anzidetti, nonché fra le aziende regionali o infraregionali possono operare come stazioni appaltanti per la realizzazione dei lavori pubblici di competenza regionale e locale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 10; tale individuazione avviene sulla base delle caratteristiche dei lavori e delle capacità tecniche necessarie per l'attuazione complessiva della procedura. Le leggi regionali prevedono, altresì, forme di cooperazione, anche obbligatoria, tra gli enti locali, in particolare per quelli aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per l'esercizio dei compiti di stazione appaltante, nelle ipotesi di insufficienza delle loro strutture tecnico-amministrative, con particolare riferimento alla realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 10; in ogni caso le funzioni e le responsabilità inerenti alla tutela dei contenuti patrimoniali del lavoro pubblico restano in capo ai singoli enti.

4. Per l'attuazione unitaria dei principi e delle norme di cui ai commi 1 e 2 ed al fine di assicurare il coordinamento delle attività amministrative delle regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono adottati atti di indirizzo e di coordinamento su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, promuovono organismi e procedure di partecipazione dei cittadini, anche valorizzando le libere forme associative, al fine di garantire la qualità, l'efficacia e la funzionalità dei lavori pubblici in relazione ai bisogni collettivi e alla trasparenza delle procedure. La partecipazione si attua di norma nelle fasi di programmazione, di progettazione e di verifica della funzionalità dei lavori. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, detta le relative modalità di attuazione.

6. Le disposizioni della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa e con specifico riferimento a singole norme.

ART. 2.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione).

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, e delle leggi regionali di cui all'articolo 1, comma 3, di seguito denominate *leggi regionali*, si intendono per lavori pubblici le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione e adeguamento funzionale, tecnico e normativo di opere ed impianti, comprese le opere e gli impianti di difesa e di presidio ambientale, nonché le attività di trasformazione fisica del territorio e gli scavi archeologici, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, e dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni nonché agli altri organismi di diritto pubblico.

3. In deroga a quanto disposto al comma 2, per i lavori appaltati o affidati da enti pubblici ai soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, continuano ad applicarsi le disposizioni ivi previste.

4. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano altresì, nei limiti di cui al comma 5:

a) ai concessionari di lavori pubblici; ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio; alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142; alle società con capitale pubblico,

in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi pubblici, ancorché non riservati in via esclusiva, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardano i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 158 del 1995, e comunque i lavori di cui alle categorie da 1 a 6; 10, lettere a) e b); 14; 15 e 17 della tabella allegata alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni;

b) ai soggetti, enti e società privati, diversi da quelli di cui alla lettera a), relativamente ai lavori di cui all'allegato A al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, per la cui realizzazione siano previsti contributi o sovvenzioni diretti e specifici, da parte dei soggetti di cui al comma 2, in conto capitale o in conto interessi che, complessivamente, attualizzati superino il cinquanta per cento dell'importo totale dell'intervento, limitatamente all'affidamento a terzi di lavori singolarmente di valore superiore a 1.000.000 di ECU.

5. I soggetti di cui al comma 4, lettera a), fatta eccezione dei concessionari di lavori pubblici, applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 9; 16; 21, commi 3 e 4; 23; 30, comma 2; 37. I concessionari di lavori pubblici ed i soggetti di cui al comma 4, lettera b), applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 9; 16; 21, commi 3 e 4; 23; 30; 36; 37.

6. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 4, lettera a), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico

incanto o licitazione privata, i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nonché alle imprese collegate nei casi di cui al comma 7, nei limiti dei lavori oggetto della concessione che eseguono direttamente. È in facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del trenta per cento dei lavori oggetto della concessione. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate e le situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

7. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 4, lettera a), possono affidare a trattativa privata ad imprese collegate una quota non superiore al trenta per cento del lavoro da realizzare; i prezzi degli appalti affidati ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori simili da essi, ovvero dall'amministrazione concedente, aggiudicati, negli ultimi sei mesi, previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione privata.

8. Si applicano le leggi regionali di cui all'articolo 1, comma 3, in luogo del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, a tutti i lavori pubblici riconosciuti d'interesse regionale. Ai lavori pubblici riconosciuti d'interesse regionale in sede di attuazione delle norme contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in luogo del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, le leggi delle suddette regioni e province autonome.

9. Per l'affidamento delle attività di restauro e di manutenzione di qualsiasi importo relative a beni mobili e a superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

10. Ai sensi della presente legge si intende:

a) per organismo di diritto pubblico: qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori: il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;

c) per amministrazioni aggiudicatrici: i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo;

d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori: i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo;

e) per stazioni appaltanti: i soggetti di cui alle lettere *c)* e *d)* del presente comma.

11. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, è emanato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 4, della presente legge. Fino alla data di entrata in

vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai lavori di competenza dei soggetti di cui al citato decreto legislativo n. 158 del 1995, di qualsiasi importo, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge, nei limiti di cui al comma 5. I lavori di competenza dei medesimi soggetti di importo pari o superiore a 200 mila ECU e inferiore a 5 milioni di ECU, diversi da quelli individuati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono soggetti alle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 158 del 1995, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4; 16; 19; 22, commi 4 e 5; 25, comma 2; 26; 28; 29; 30. I lavori di importo inferiore a 200 mila ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti.

ART. 3.

(Delegificazione).

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo, con le relative normative tecniche;

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione e di supporto tecnico-amministrativo;

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;

d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze, da disciplinare in modo che sia assicurata la cooperazione tra la stazione appaltante, gli appaltatori e i concessionari nonché l'immedia-

tezza e la certezza dei controlli sull'esecuzione dei contratti.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che reca altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 11. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e, comunque, senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto da essa non disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del *Ministro dei lavori pubblici*, di concerto con i *Ministri dell'ambiente* e per i beni culturali e ambientali, sentiti il *Ministro dell'interno* e il *Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*, nonché il *Ministro degli affari esteri*, ai sensi del comma 10, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento deve essere reso entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il regolamento è emanato. Con la medesima procedura si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. In ragione della specificità della tutela dei beni culturali, nel regolamento è previsto un apposito titolo dedicato agli stessi.

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua con modifiche al medesimo regolamento le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1, che non richiedano la modifica di disposizioni della presente legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati nel regolamento stesso, che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia e di quelle della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un capitolato generale d'appalto che entra in vigore contestualmente al regolamento, di seguito denominato capitolato generale. Il capitolato generale è articolato in norme cogenti per tutte le stazioni appaltanti e in norme cogenti per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ma derogabili dalle altre stazioni appaltanti, le quali sono tenute ad applicarle, richiamandole nel bando di gara e nelle clausole contrattuali, qualora, in riferimento ad esse, non abbiano adottato, ai sensi della presente legge, un proprio capitolato generale.

6. Per tutte le stazioni appaltanti sono norme cogenti del capitolato generale quelle riguardanti la verifica preventiva dei luoghi, la consegna dei lavori, il numero, il tipo e la forma dei documenti di contabilità, le sospensioni, le riserve e le modalità di pagamento dei corrispettivi e degli interessi per ritardato pagamento.

7. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati uno o più capitoli speciali tecnici per i lavori di restauro e di manutenzione di beni culturali immobili di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

8. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate disposizioni per l'utilizzo nei lavori pubblici dei materiali individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente del 5 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e successive modificazioni. In particolare il decreto fissa i criteri per la determinazione delle quantità minime di utilizzo di tali materiali.

9. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del genio militare, in relazione a lavori strettamente connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Per assicurare la compatibilità delle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori eseguiti sul territorio di Stati esteri nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, con gli ordinamenti dei rispettivi Stati, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministro degli affari esteri, tengono conto della specificità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.

11. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali è richiamato nei successivi articoli, contiene disposizioni relative:

a) alle modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;

b) alle modalità che l'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 12, lettera *b)*, deve rispettare per la determinazione dei costi medi parametrici standardizzati previsti dal medesimo articolo 4, comma 16, lettera *b)*, e alle ulteriori modalità per la raccolta, tramite le sezioni regionali dell'Osservatorio, dei dati concernenti il settore;

c) alle modalità di attuazione, nel rispetto dei principi della libera concorrenza tra gli operatori, degli obblighi assi-

curativi di cui all'articolo 33; alle condizioni generali e particolari delle polizze e ai massimali garantiti; ai requisiti minimi delle imprese di assicurazione e dei fideiussori; alle modalità di costituzione e di estinzione delle fideiussioni di cui al medesimo articolo 33; alla individuazione dei lavori di cui all'articolo 33, comma 4, caratterizzati da particolari difficoltà costruttive o di localizzazione, per i quali è obbligatoria la stipula di una polizza indennitaria decennale e di responsabilità civile verso i terzi; alle modalità di prestazione, *pro-quota* o cumulativamente, delle coperture assicurative e delle garanzie di cui all'articolo 33, comma 6;

d) alla definizione della quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 38, comma 1, nonché alla individuazione degli impianti e delle strutture speciali di cui all'articolo 38, comma 4;

e) ai lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua mediante certificato di regolare esecuzione emesso dal responsabile unico del procedimento o sulla base di apposite certificazioni di qualità dei materiali e alle relative modalità con cui in tal caso esso deve essere eseguito;

f) alle modalità ed alle procedure per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 9, fermo restando che l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione ed il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali parziari avvengono, separatamente o congiuntamente, a seconda della più conveniente combinazione delle offerte ricevute nell'ambito della gara, che deve essere unica;

g) agli incarichi di cui all'articolo 19 in relazione alle caratteristiche delle singole progettazioni, con particolare riferimento: ai concorsi di progettazione ed ai criteri multiobiettivi da impiegare per la scelta del progetto; alla previsione di sistemi di prequalificazione fondati sull'accertamento di qualità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativamente ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, let-

tere *e*) ed *f*); agli eventuali ulteriori requisiti tecnico-organizzativi delle società di progettazione; ai criteri per la selezione dell'offerta più vantaggiosa di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 157 del 1995, con l'obbligo della indicazione di punteggi per ciascuno degli elementi di giudizio, nonché alla determinazione delle offerte anormalmente basse di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 157 del 1995;

h) alla disciplina dei lavori di cui all'articolo 37;

i) alla disciplina delle forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni di cui all'articolo 32;

l) alla disciplina delle forme di controllo e alla individuazione dei soggetti di cui all'articolo 23, commi 6 e 7;

m) ai criteri valutativi di cui all'articolo 24, comma 4;

n) alle modalità in base alle quali le stazioni appaltanti devono, contestualmente all'erogazione, verificare l'assolvimento, da parte degli appaltatori e dei concessionari, degli obblighi contrattuali nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori;

o) alle modalità, ai mezzi di prova e ai conseguenti effetti della verifica da parte della stazione appaltante della dichiarazione giurata di cui all'articolo 11, comma 6;

p) alla ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile unico del procedimento e il direttore dei lavori;

q) alle forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'articolo 9;

r) ai tempi e alle modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 16, nonché alle disposizioni applicabili nel caso di inerzia delle amministrazioni aggiudicatrici;

s) alle ulteriori eventuali norme tecniche di compilazione dei progetti, nonché agli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori; per quanto ri-

guarda i lavori di piccola entità, i lavori di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione e gli scavi archeologici, tali norme ed elementi sono definiti sulla base dei principi di cui all'articolo 18, commi 1, 3, 4 e 5, tenendo conto delle particolarità tipologiche dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento e delle leggi regionali restano ferme le disposizioni in vigore non incompatibili con la presente legge;

t) alle modalità di espletamento della attività delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 24 nonché di quelle relative ai concorsi di progettazione;

u) alle procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 28;

v) alle modalità di applicazione e di versamento delle penali di cui all'articolo 29, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano;

z) alle modalità di costituzione e di funzionamento degli albi dei collaudatori;

aa) alla disciplina della composizione nonché delle funzioni e dei compiti dell'ufficio di direzione dei lavori di cui all'articolo 30 e alla disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

12. Ai fini della predisposizione del regolamento e del capitolato generale, è istituita dal Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale, nonché da liberi professionisti di particolare qualificazione ed esperienza professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinare con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputare sul capitolo 1159 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

13. Il regolamento e le leggi regionali stabiliscono, in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori e alle caratteristiche delle stazioni appaltanti, entro un arco temporale massimo di tre anni dalla loro entrata in vigore, l'avvio e le modalità di

applicazione graduale delle disposizioni in materia di programmazione di cui all'articolo 16, fermo restando quanto previsto al comma 17 del medesimo articolo 16, di redazione del piano di manutenzione dei lavori e delle loro parti di cui all'articolo 18, comma 5, e di verifica degli elaborati progettuali di cui all'articolo 19, comma 23.

14. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, per la realizzazione di lavori relativi ai beni culturali si applicano le disposizioni di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

ART. 4.

(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata « Autorità ».

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici, con alta e riconosciuta professionalità e competenza. Dell'Autorità fa parte almeno un membro esperto in materia di tutela dei beni culturali. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità restano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, rivestire o aver rivestito nel triennio precedente cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.

4. Per cinque anni dalla cessazione dell'incarico i membri dell'Autorità non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 50 milioni ad un massimo di lire 500 milioni. La sanzione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio dei ministri e l'Autorità. All'impresa che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al 5 per cento del fatturato. La sanzione è irrogata con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. L'Autorità:

a) vigila affinché siano conseguiti gli obiettivi di cui all'articolo 1 e siano costantemente rispettati i criteri previsti nel medesimo articolo 1;

b) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;

c) predispone un sistema di verifica della correttezza e della trasparenza delle

procedure di affidamento dei lavori pubblici di valore pari o superiore a 5 milioni di ECU, attraverso l'espressione di un'asseverazione degli atti procedimentali adottati dalle stazioni appaltanti ricomprese tra i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, lettera a), che ne facciano richiesta;

d) predispone gli schemi di bandi tipo, differenziati per categorie di lavori e per livelli di importo, al fine di garantire la corretta qualificazione dei soggetti da invitare alle procedure concorsuali. I suddetti schemi sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la semplificazione e per l'aggiornamento delle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici e per la regolamentazione dei contratti;

f) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;

g) accerta la coerenza tra obiettivi dei programmi di investimenti e risultati raggiunti anche sotto il profilo della funzionalità dei lavori realizzati;

h) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, le risultanze di cui alla lettera g) e i fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;

i) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento e della normativa sui lavori pubblici;

l) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale, nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:

1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;

3) allo scostamento dai costi medi parametrici standardizzati di cui al comma 16, lettera *b*);

4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;

5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;

6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

m) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 12, lettera *b*);

n) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 9 e 17;

o) vigila sul sistema di qualificazione, vigila e controlla l'ente pubblico di autorizzazione e gli organismi di attestazione, di cui all'articolo 10, comma 3;

p) stabilisce le tariffe per l'attività di attestazione in relazione alle dimensioni ed alla struttura del soggetto da qualificare.

6. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 12, delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. L'Autorità può altresì avvalersi del Servizio di ispezione tecnico sui lavori pubblici di cui all'articolo 6.

7. Nell'ambito della propria attività di vigilanza l'Autorità può richiedere alle stazioni appaltanti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, all'affidamento di incarichi di progettazione, di supporto

tecnico-amministrativo e di realizzazione di lavori, specie nei casi di anomalia dell'offerta di cui all'articolo 24, commi 5 e 6. Anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse, l'Autorità può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici di cui all'articolo 6 e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio, anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio.

8. L'Autorità esercita i poteri di cui al presente articolo secondo le modalità fissate dal regolamento.

9. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 7 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni, se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni o i documenti si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.

10. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 7 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.

11. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora

l'Autorità accerti che dalla realizzazione di lavori pubblici deriva pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.

12. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:

- a) la Segreteria tecnica;
- b) l'Osservatorio dei lavori pubblici.

13. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali, aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

14. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, anche attraverso collegamento con analoghi sistemi di banche dati pubbliche e private sulla base di apposite convenzioni.

15. Le sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici, per il territorio di rispettiva competenza, provvedono, mediante la predisposizione di formulari standardizzati su tutto il territorio nazionale, alla raccolta dei dati informativi relativi ai contratti di progettazione, di supporto tecnico-amministrativo e di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge e in particolare dei seguenti dati:

a) avvenuto l'affidamento: i dati concernenti i bandi e gli avvisi di gara; le eventuali lettere d'invito; l'elenco dei soggetti che hanno richiesto di essere invitati; l'elenco dei soggetti risultati qualificati; l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta; il nominativo dell'affidatario; l'eventuale mancata stipula del contratto per fatto dell'affidatario, ovvero l'accertata falsa dichiarazione da questi resa; gli importi a base d'asta e gli importi di affidamento; il tempo di esecuzione preventivato;

b) ad avvenuta approvazione del collaudo: la data di inizio; il tempo impiegato con riferimento sia all'ultimazione, sia alle eventuali operazioni di collaudo dei lavori; il costo finale e lo scostamento rispetto a quanto preventivato; i ritardi e le disfunzioni registrate; le imprese operanti in regime di subappalto; l'impiego di mano

d'opera e l'osservanza di particolari norme di sicurezza; l'esito del collaudo ed i casi riscontrati di grave negligenza o errore grave in materia professionale.

16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici:

a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi forniti, ai sensi del comma 15, dalle sezioni regionali dell'Osservatorio, relativi a tutto il territorio nazionale;

b) determina annualmente, secondo le modalità previste dal regolamento, al fine di consentire la valutazione delle scelte progettuali e delle anomalie delle offerte dell'appaltatore, i costi medi parametrici standardizzati per tipo di lavoro, in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di apposita pubblicazione;

c) pubblica annualmente i programmi triennali e gli elenchi annuali predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché semestralmente l'elenco delle progettazioni e dei lavori pubblici affidati, indicandone le modalità di affidamento, e di quelli collaudati;

d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico tra le sezioni regionali dell'Osservatorio e le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti di cui alla presente legge;

e) garantisce alle amministrazioni pubbliche l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la redazione di tipologie unitarie di lavori da mettere a disposizione delle stazioni appaltanti interessate.

17. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla avvenuta comunicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici, per

lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, e per incarichi di progettazione di importo superiore a 50.000 ECU, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati di cui al comma 15, lettera a), nonché, entro trenta giorni dalla data di approvazione del collaudo, i dati di cui al comma 15, lettera b). Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.

18. Nell'ambito delle strutture già esistenti del Ministero per i beni culturali e ambientali sono istituite la sezione centrale e le sezioni periferiche dell'Osservatorio dei lavori pubblici aventi per oggetto i beni culturali. Dette sezioni sono collegate all'Osservatorio dei lavori pubblici.

ART. 5.

(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità).

1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 12, lettera a), è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.

3. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 12, lettera b), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il

ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, con le procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.

ART. 6.

(Servizio di ispezzionato tecnico sui lavori pubblici).

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Servizio di ispezzionato tecnico sui lavori pubblici, al quale è preposto un dirigente generale di livello C. Esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alle professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le competenze del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonché le competenze del Nucleo ispezzionato istituito dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni.

2. Alla copertura dei posti di organico del Servizio di ispezzionato tecnico sui lavori pubblici si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di

cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, con le procedure di concorso di cui al medesimo decreto.

ART. 7.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, 5, 6 e 19, commi 3 e 4, valutato in lire 14.040 milioni per l'anno 1995, in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

(Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici).

1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione, del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.

2. L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente:

« ART. 8 - 1. Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni ».

3. Nell'esercizio del potere di organizzazione, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma,

della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:

a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;

b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;

c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi tecnici affidati, in base a disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di importo pari o superiore ai 25 milioni di ECU di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre pari o superiori al detto importo, ove esse ne facciano richiesta.

6. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata, secondo quanto previsto al comma 4; qualora il

lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore regionale alle opere pubbliche sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

7. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

ART. 9.

(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione).

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nell'ambito del proprio organico, tra figure professionali indicate dal regolamento, un coordinatore unico delle fasi di formazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 16, comma 1, e di attuazione degli interventi oggetto del programma stesso, nonché un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso.

2. Il regolamento determina i casi in cui il coordinatore unico può coincidere con il responsabile unico del procedimento di uno o più interventi. Il regolamento determina altresì l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile unico del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tali facoltà possono essere esercitate per lavori di qualsiasi importo e tipologia ed i soggetti appaltanti individuano direttamente la figura professionale del coordinatore unico e del responsabile unico del procedimento. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo di un unico responsabile del procedimento per ogni

singolo intervento può essere nominato un responsabile per ciascuna delle fasi di cui al comma 1.

3. Il coordinatore unico coordina l'attività dei responsabili unici del procedimento dei singoli interventi ai fini della formazione del programma, dell'elaborazione dei progetti preliminari che costituiscono parte integrante dell'elenco dei lavori da realizzare annualmente, di cui all'articolo 16, comma 8, dell'istruttoria e delle osservazioni formulate in esito alla pubblicazione del programma; assume, su segnalazione del responsabile unico del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione del programma.

4. Il coordinatore unico ed il responsabile unico del procedimento assicurano, per l'attività di rispettiva competenza, la rispondenza delle previsioni progettuali allo stato di fatto e di diritto dei luoghi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure.

5. Il responsabile unico del procedimento, oltre ai compiti di cui al comma 4, fornisce al coordinatore unico i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del coordinatore stesso e segnala tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi. Il responsabile unico del procedimento verifica altresì la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari.

6. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile unico del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

7. In sede di prima applicazione della presente legge e per un periodo massimo di tre anni dalla data della sua entrata in vigore, qualora, per carenze di organico accertate e certificate dal coordinatore unico ed in relazione alle caratteristiche dell'intervento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, non siano in grado di svolgere le necessarie attività di supporto allo svolgimento dei compiti dello stesso coordinatore unico e dei responsabili unici del procedimento dei singoli interventi, le predette attività di supporto possono essere affidate, con le procedure e con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti o a società di servizi esterni ai predetti soggetti, aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

8. Nel caso di forme di cooperazione, anche obbligatoria, di cui all'articolo 1, comma 3, le leggi regionali prevedono uno schema-tipo di convenzione tra gli enti locali interessati che stabilisce anche quali funzioni proprie del responsabile unico del procedimento possono essere trasferite ad una corrispondente figura dell'ente affidatario dei compiti di stazione appaltante.

9. Il provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio opera come stazione appaltante dei lavori pubblici di competenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, fatte salve le discipline particolari previste dalla presente legge e in modo specifico quelle relative agli interventi riguardanti i beni culturali.

10. I comuni, le province e gli altri enti locali operano come stazioni appaltanti dei lavori pubblici qualora questi siano finanziati con fondi degli enti medesimi, ovvero attraverso le modalità di finanziamento di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. I suddetti enti, in deroga al disposto dell'articolo 21, comma 5, possono avvalersi, in qualità di

stazioni appaltanti, dei provveditorati regionali alle opere pubbliche sulla base di apposite convenzioni.

11. Ai fini dell'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati, relativi agli aspetti territoriali, urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, igienico-sanitari, storici, artistici, archeologici e di altra natura, necessari in base alla vigente normativa, onde assicurare celerità ed efficacia all'azione amministrativa, il responsabile unico del procedimento formula le occorrenti istanze e richieste alle autorità competenti. Ove per la realizzazione del lavoro pubblico si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, la stazione appaltante, su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

12. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine della esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 13 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza. Per la predetta finalità può altresì procedersi ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 241 del 1990.

13. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, trascorso il quale la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per l'ottenimento, in sede di presentazione del progetto defini-

tivo, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti norme.

14. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

15. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti.

16. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

17. Qualora alla conferenza il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

18. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

19. Ove non sia acquisito l'assenso delle amministrazioni invitate, comprese quelle statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, il Ministro dei lavori pubblici promuove le procedure di cui all'articolo 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

20. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.

ART. 10.

(Qualificazione).

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i soggetti esecutori di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con apposito regolamento, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è strutturato in un ente pubblico di autorizzazione e in organismi di diritto privato di attestazione. L'ente pubblico di autorizzazione è collocato presso il Ministero dei lavori pubblici ed è sottoposto alla vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 4. All'ente pubblico di autorizzazione è demandato il compito di autorizzare soggetti di diritto privato ad operare nell'ambito del sistema di qualificazione di cui al comma 2, nonché di sovrintendere alla loro attività. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati

ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000;

b) dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera *a)*;

c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari.

4. Gli organismi di attestazione devono pronunciarsi sulla richiesta di attestazione avanzata dall'impresa entro il termine di tre mesi dalla presentazione della richiesta medesima.

5. I requisiti tecnico-organizzativi di cui al comma 3, lettera *c)*, sono provati sulla base:

a) dei titoli di studio o della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa;

b) dei lavori eseguiti negli ultimi dieci anni;

c) della disponibilità, a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera;

d) dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici e impiegati nonché operai;

e) di ogni altro elemento utile.

6. I requisiti economico-finanziari di cui al comma 3, lettera *c)*, sono provati sulla base:

a) dei bilanci o della documentazione contabile relativi agli ultimi cinque esercizi;

b) delle referenze bancarie ovvero dell'accesso documentato al credito ovvero della disponibilità di fideiussione ovvero di altre garanzie;

c) di ogni altro elemento utile.

7. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a) le modalità di costituzione, la composizione, i termini e le modalità di nomina degli organi dell'ente pubblico di autorizzazione; l'organo decisionale deve

essere composto da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni nazionali imprenditoriali di settore più rappresentative e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati. Dell'organo decisionale dell'ente pubblico di autorizzazione fanno comunque parte membri designati dal Ministero per i beni culturali e ambientali, in numero determinato dal regolamento stesso;

b) le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ente pubblico di autorizzazione;

c) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono rispondere al requisito dell'indipendenza e sono soggetti alla sorveglianza dell'ente pubblico di autorizzazione; i soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità su semplice richiesta sono autorizzati dall'ente pubblico di autorizzazione anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3;

d) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, e dei requisiti di cui al comma 3, lettera *c)*, nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

e) i requisiti di ordine generale e l'articolazione dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui ai commi 5 e 6 e delle relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 11, commi 2 e 3; l'orga-

nico medio annuo deve essere documentato attraverso la certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni;

f) la facoltà per le stazioni appaltanti, graduata nel tempo ed in rapporto all'entità ed alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b), e il successivo obbligo, graduato nel tempo, unicamente per lavori di particolare entità e tipologia;

g) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;

h) la durata dell'efficacia della qualificazione non inferiore a due anni e non superiore a tre anni;

i) le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, di cui all'articolo 6, sesto comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi della presente legge;

l) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'ente pubblico di autorizzazione, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4.

8. Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del regolamento di cui al comma 2, l'ente pubblico di autorizzazione utilizza il personale in servizio presso gli organismi pubblici di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, e gli ordinari stanziamenti di bilancio.

9. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i

requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

10. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.

11. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che restano consentite le intestazioni alle società fiduciarie autorizzate ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che le predette società fiduciarie provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiduciari.

ART. 11.

(Norme in materia di partecipazione alle gare).

1. Ferma restando la facoltà dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, di partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, con la qualificazione di cui all'articolo 10, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione alle predette procedure di affidamento è altresì ammessa secondo le disposizioni della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per quanto riguarda i parametri e i coefficienti, differenziati per importo dei

lavori, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti devono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici. In particolare, il parametro riferito al costo per il personale dipendente, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), e all'articolo 6, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 55 del 1991, deve essere almeno pari al 15 per cento della cifra d'affari in lavori dell'ultimo quinquennio ed almeno il 50 per cento deve essere riferito al personale con qualifica di operai; il parametro riferito all'esecuzione di lavori nella categoria prevalente di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), ed i parametri di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *c*) e *d*), del predetto decreto devono essere computati con riferimento agli ultimi dieci anni; il parametro riferito alla cifra d'affari globale e in lavori, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del medesimo decreto deve essere computato con riferimento agli ultimi cinque esercizi.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie rideterminandolo in opere generali e in opere specializzate. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuare sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Con il decreto medesimo è istituita la categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni immobili di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del Comitato regionale.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente è escluso dalle procedure di affidamento di appalti o di concessioni di lavori pubblici qualora:

a) a carico dei soggetti dotati, al momento di partecipazione alla gara, di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico sia in corso un procedimento, ovvero sia stato a loro carico emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;

b) a carico dei soggetti di cui alla lettera a) siano state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico previsti dagli articoli 314, primo comma, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, 326, terzo comma, primo periodo, e 416-bis del codice penale;

c) i soggetti di cui alla lettera a) si siano resi responsabili di grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;

d) si trovi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti;

e) i soggetti di cui alla lettera a) abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione;

f) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o sia in una qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

g) sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza, ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa de-

nuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o delle imposte dovute;

h) nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante.

6. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici i concorrenti presentano una dichiarazione giurata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il fatto di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 5. Il regolamento stabilisce le modalità, i mezzi di prova ed i conseguenti effetti della verifica della dichiarazione da parte della stazione appaltante; fino alla data di entrata in vigore del regolamento si applicano le disposizioni previgenti. Nel caso di dichiarazioni mendaci, relativamente alle condizioni di cui al comma 5, lettere *b)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)*, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 26 della citata legge n. 15 del 1968, i concorrenti sono puniti con l'esclusione perpetua dalle procedure di affidamento.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, l'utilizzazione di qualsiasi sistema di qualificazione, ovvero albo speciale o di fiducia o comunque denominato, diversi da quelli di cui all'articolo 10 e al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

8. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, nonché quelle che precludono la stipula di contratti o convenzioni con le stazioni appaltanti.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono abrogati la legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

ART. 12.

(Soggetti ammessi alle gare).

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative di produzione e lavoro;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili di cui all'articolo 14 costituiti, anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo per conto proprio e dei mandanti, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 15;

e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma, anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 15 della presente legge;

f) i gruppi europei di interesse economico, costituiti ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 15 della presente legge.

2. Le associazioni temporanee di cui al comma 1, lettera *d*), i consorzi di cui al comma 1, lettera *e*), ed i gruppi europei di interesse economico di cui al comma 1, lettera *f*), possono essere strutturati:

- a*) in forma orizzontale;
- b*) in forma verticale;
- c*) in forma combinata, orizzontale e verticale.

ART. 13.

(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare).

1. I requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *b*) e *c*), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, e dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, salvo i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. A tali consorzi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

2. In deroga a quanto disposto al comma 1, per un periodo di cinque anni dalla data di costituzione del consorzio stabile, tutti i requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, nelle misure previste dalla normativa vigente, sono computati sommando i requisiti comunque posseduti dalle imprese consorziate e dal consorzio stesso.

ART. 14.

(ConSORZI stabili).

1. Si intendono per consorzi stabili quelli, formati da non meno di tre soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*),

che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

2. I consorzi stabili si iscrivono all'Albo nazionale dei costruttori a seguito di semplice verifica, da parte dei competenti organi, dell'effettiva detenzione da parte dei singoli consorziati delle iscrizioni alle classifiche dell'Albo nazionale dei costruttori per le quali il consorzio richiede l'iscrizione, nonché dell'avvenuta revisione delle stesse ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172.

3. Nel caso in cui più di un'impresa consorziata detenga l'iscrizione per una determinata categoria dell'Albo nazionale dei costruttori, il consorzio stabile è iscritto in tale categoria per la classifica immediatamente superiore a quella più elevata tra quelle possedute dalle imprese, a condizione che la somma degli importi già posseduti da tutte le consorziate sia almeno pari all'importo della classifica immediatamente superiore.

4. Per l'iscrizione alla classifica 10 (il-limitata) e in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possedga tale iscrizione.

5. L'iscrizione del consorzio stabile all'Albo nazionale dei costruttori non fa venir meno nè sospende l'efficacia della contemporanea iscrizione delle singole imprese consorziate; il certificato di iscrizione di queste ultime deve tuttavia riportare la segnalazione di partecipazione al consorzio stabile.

6. Il regolamento stabilisce i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

7. Lo scioglimento del consorzio non ha effetti nei confronti delle stazioni ap-

paltanti, per quanto riguarda la realizzazione dei lavori affidati prima dello scioglimento. In caso di recesso o di fallimento di una delle imprese consorziate, il rapporto è risolto qualora tale recesso o fallimento comporti il venir meno del numero minimo di soggetti richiesto per la costituzione del consorzio stabile. È in facoltà della stazione appaltante proseguire nel rapporto consentendo, entro un termine perentorio, la partecipazione al consorzio stabile di un nuovo soggetto o di soggetti qualificati, nei confronti dei quali abbia espresso il proprio preventivo gradimento.

8. Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 10 ai consorzi stabili ed ai soggetti consorziati.

9. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

10. È vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi, associazioni temporanee e gruppi ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b), d), e) ed f), nonché più di un consorzio stabile.

11. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'articolo 4, parte I, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

12. I benefici di cui al comma 11 si applicano fino al 31 dicembre 1996.

ART. 15.

(Riunione di concorrenti).

1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee, dei consorzi e dei gruppi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché le mandanti o gli altri partecipanti siano in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi degli articoli 10 e 11, per la quota percentuale indicata per ciascuno di essi dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 11, e dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, che la stabilisce in conformità a quanto previsto dal predetto decreto n. 55 del 1991. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, a condizione che l'impresa da associare sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori, in una qualsiasi categoria, per classifica almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

2. Per le associazioni temporanee in forma verticale o combinata i requisiti di cui agli articoli 10 e 11, se frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo, che deve essere comunque costituito da un unico soggetto di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, per i lavori della categoria o delle categorie prevalenti e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante, ovvero ciascuna associazione orizzontale mandante, deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

3. L'offerta dei concorrenti consorziati o riuniti in forma orizzontale determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. Nelle associazioni in forma verticale la responsabilità per gli assuntori di lavori scorporabili è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la respon-

sabilità solidale del mandatario o del capogruppo. Nelle associazioni in forma combinata, fermo restando quanto disposto per le associazioni in forma verticale, la responsabilità dei raggruppamenti orizzontali in esse presenti è solidale per la parte dei lavori di competenza di ciascun raggruppamento orizzontale.

4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o gruppo di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, ovvero di partecipare alla gara anche in forma singola qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione, consorzio o gruppo. I consorzi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre e a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

5. Sono vietati le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee, i consorzi e i gruppi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.

6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'affidamento o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi dalle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, lavorazioni di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti, opere speciali, restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e qualora il valore di una singola lavorazione superi il 15 per cento dell'importo totale, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dal soggetto affidatario. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette lavorazioni sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale o combinato.

8. Ciascun associato, consorziato o partecipante alle associazioni temporanee, ai

consorzi o ai gruppi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, può eseguire lavori nei limiti dei requisiti di cui agli articoli 10 e 11 dallo stesso posseduti.

9. I consorzi stabili, quelli tra società cooperative di produzione e lavoro e quelli tra imprese artigiane di cui all'articolo 12, comma 1, possono far eseguire i lavori alle imprese consorziate purché indicate e qualificate in sede di aggiudicazione della gara senza che ciò costituisca subappalto.

ART. 16.

(Programmazione dei lavori pubblici).

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, predispongono ed approvano entro il 15 marzo di ciascun anno, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue componenti ambientali, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. In sede di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui al comma 1, prima di effettuare nuovi studi, devono procedere al censimento degli studi esistenti o in corso.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie

di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Il programma triennale deve altresì prevedere i tempi di realizzazione dei lavori.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 21, comma 9, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Il programma triennale dei comuni individua le aree su cui debbono realizzarsi le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente o, in mancanza di questo, dello strumento urbanistico adottato; definisce inoltre, in allegato, le modalità ed i tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione relative agli interventi previsti.

6. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

7. Gli studi di cui al comma 2 sono redatti dagli uffici tecnici dei soggetti di cui al comma 1, ovvero, qualora occorra redigere studi complessi che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specifiche, anche dagli organismi tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge possono avvalersi, ovvero dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), ai quali sono affidati secondo le modalità di cui ai commi 10, 11 e 12 del medesimo articolo 19.

8. Il programma triennale è soggetto ad aggiornamenti annuali sulla base dei quali viene redatto l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno.

9. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 8 è subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 18, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

10. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare, e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso il coordinatore unico è tenuto a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

11. I progetti dei lavori ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

12. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acqui-

sibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Il finanziamento pubblico parziale di lavori suscettibili di gestione economica è subordinato alla impossibilità di realizzarli esclusivamente con capitali privati. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le somme resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

13. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 6, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

14. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Gli stessi soggetti sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sulla funzionalità dei lavori per i quali sia stato effettuato il collaudo finale.

15. Il regolamento e le leggi regionali definiscono i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi triennali e degli elenchi annuali, di cui al presente articolo, nonché le disposizioni applicabili nel caso di inerzia delle amministrazioni aggiudicatrici.

16. Per le attività di individuazione dei beni di cui al comma 4 le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi della consulenza di società e di esperti, scelti tra i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d), e), f) e g), con le modalità di cui ai commi 10, 11 e 12 del medesimo articolo 19.

17. Le disposizioni di cui ai commi 1, 6 e 13 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 14.

18. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

ART. 17.

(Competenze dei consigli comunali e provinciali).

1. All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi di lavori pubblici corredati dai progetti preliminari, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; ».

ART. 18.

(Attività di progettazione).

1. La progettazione, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e tenendo conto delle previsioni di spesa prefissate, si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità ad essa relative;

b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e paesaggistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile unico del procedimento, qualora nella fase di progettazione, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili geologici e ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, nonché dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti. Il progetto preliminare consiste inoltre in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare nonché nella previsione di spesa per la realizzazione del lavoro.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dei lavori; nei calcoli preliminari delle

strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geologico, geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo, dall'elenco dei prezzi unitari e da quant'altro necessario per l'immediata costruzione e per l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi, nonché delle scelte che, senza incidere sui costi, sono rimesse all'impresa affidataria nel rispetto delle previsioni prestazionali di progetto. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari nonché sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e di picchettazioni, di rilievi della rete di servizi del sottosuolo, anche ai fini della riduzione delle circostanze imprevedibili di cui al secondo comma dell'articolo 1664 del codice civile. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione del lavoro e delle sue parti da redigere nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e

alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori. Ai medesimi stanziamenti fanno altresì carico gli oneri derivanti dal ricorso a professionisti o a società di servizi esterni per le attività di supporto di cui all'articolo 9, comma 7.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.

ART. 19.

(Redazione dei progetti).

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) da uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;

d) da professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;

e) dalle società professionali di progettazione di cui al comma 7, lettera a);

f) dalle società imprenditoriali di progettazione di cui al comma 7, lettera b);

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 in quanto compatibili.

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere *a), b) e c)*, sono firmati da dipendenti delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali ovvero in possesso dei requisiti stabiliti, per determinate categorie professionali, dal regolamento. L'onere dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione.

3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di predisporre progetti integrati che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze, accertati e certificati dal coordinatore unico del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d), e), f) e g)*. Le società di cui al comma 1, lettera *f)*, possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso che i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo che vi sia

necessità di predisporre progetti integrati che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze.

5. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la sola realizzazione di studi e di ricerche per la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei progetti preliminari.

6. Il regolamento definisce le modalità di rappresentanza e le responsabilità afferenti a ciascun soggetto, sia esso interno o esterno all'amministrazione, che partecipa alla progettazione ed alla realizzazione di un intervento.

7. Ai fini della presente legge:

a) sono società professionali di progettazione le società costituite tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale; a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. I soci delle società professionali agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 1815 del 1939. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni;

b) sono società imprenditoriali di progettazione le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale; a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Le società imprenditoriali sono tenute annualmente al versamento, per conto dei diret-

tori tecnici e dei professionisti dipendenti dalla società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ne sia obbligatoria l'iscrizione alle rispettive casse di previdenza, del contributo soggettivo di cui all'articolo 9 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni, in proporzione alla retribuzione dai predetti soggetti percepita. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni.

8. I requisiti organizzativi e tecnici delle società di progettazione sono individuati nel regolamento, fermo il principio che l'attività di progettazione ed i singoli progetti devono essere eseguiti da uno o più professionisti iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili.

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, contemperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento

con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei *curricula* presentati dai progettisti.

13. Quando la prestazione riguardi la *progettazione di lavori di particolare rilevanza* sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico e impiantistico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria, indipendentemente dal valore dell'incarico di progettazione, la possibilità di esperire un concorso di progettazione.

14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l'attività di direzione dei lavori deve essere affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato.

15. Indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di progettazione, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Resta ferma l'equiparazione sancita dall'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per i professionisti iscritti nei registri professionali degli Stati membri dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 157 del 1995, e dell'articolo 11, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, ai fini dell'affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni indicate, i singoli professionisti ed i soggetti contraenti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), devono dimostrare all'atto dell'offerta la regolarità della propria posizione contributiva ai fini previdenziali.

16. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale, non superiore al 2 per cento, per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 9, comma 7.

17. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 16, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitoli e i contratti.

18. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 16 sono minimi inderogabili ai sensi dell'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

19. In tutti gli affidamenti di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, a consulenze specialistiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

20. Ai fini della partecipazione agli affidamenti di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 le società di cui al comma 1, lettere e) ed f), devono:

a) indicare, qualora costituite nella forma di società di persone o di società

cooperativa, nella denominazione sociale, dopo il tipo di società, la dicitura « società professionale di progettazione (s.p.p.) »;

b) indicare, qualora costituite nella forma di società di capitali, nella denominazione sociale, dopo il tipo di società, la dicitura « società imprenditoriale di progettazione (s.i.p.) »;

c) disporre, qualora costituite nella forma di società di capitali, di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto e iscritti nei rispettivi albi da almeno dieci anni, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati, nonché di gestione delle commesse dal punto di vista funzionale e contabile;

d) rispettare, qualora costituite nella forma di società cooperativa, le disposizioni dell'articolo 22, primo comma, e dell'articolo 23, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

e) prescegliere, qualora costituite nella forma di società in accomandita semplice o per azioni, gli accomandatari esclusivamente fra professionisti iscritti agli albi;

f) essere in possesso degli eventuali ulteriori requisiti tecnico-organizzativi stabiliti dal regolamento, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore.

21. Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui ai commi 10, 11, 12 e 13, le società di progettazione costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici e dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo

indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.

22. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile unico del procedimento anche in relazione ai criteri che possono essere stabiliti dal regolamento e dalle leggi regionali; in tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può comprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alle determinazioni delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

23. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, comma 1, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti.

ART. 20.

(Incentivi e spese per la progettazione).

1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è ripartita la quota dell'1 per cento del costo preventivato di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto per l'appalto del medesimo lavoro, e il direttore dei lavori.

2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

3. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale o altre rilevazioni, agli studi per il finanziamento dei progetti e alle attività di supporto tecnico-amministrativo, nonché all'aggiornamento e all'adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti di lavori per la cui realizzazione sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni a statuto ordinario, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni, le province e i loro consorzi. Per i lavori finanziati dai comuni, dalle province e dai loro consorzi e dalle regioni a statuto ordinario attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente comma, sia pure anticipate dall'ente mutuario.

ART. 21.

(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici).

1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 27, comma 6.

2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, aventi ad oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora si tratti:

1) dei lavori di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), ovvero di lavori ad elevata componente impiantistica e tecnologica; per questi ultimi la progettazione esecutiva deve riguardare esclusivamente la predetta componente;

2) di lavori di restauro e manutenzione di beni immobili di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e di scavi archeologici.

3. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori e il cui pagamento avviene a collaudo effettuato.

4. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione costituiscono parte integrante del contratto. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano l'automatica revisione del piano stesso e la necessità di concordare le condizioni per il riequilibrio economico-finanziario a favore del concessionario. Il con-

tratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

5. Fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 3, le stazioni appaltanti non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.

6. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 2, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo.

7. È in facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.

8. L'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.

9. Al fine del pagamento del corrispettivo per gli appalti o del prezzo per le concessioni di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, mediante la medesima gara per l'aggiudicazione del lavoro, può procedere, secondo quanto previsto dal regolamento, al trasferimento della proprietà o alla costituzione di diritti reali parziari su altri beni immobili di sua proprietà che non assolvono più a funzioni essenziali di interesse pubblico, indicati nel programma di cui all'articolo 16. Il trasferimento della proprietà e la costituzione dei diritti sono disciplinati da apposita convenzione.

10. Qualora la migliore offerta presentata risulti quella del soggetto aggiudicatario del lavoro, il trasferimento in proprietà del bene avviene una volta collaudati i lavori; tuttavia l'amministrazione aggiudicatrice può trasferire il possesso del bene al soggetto medesimo alla firma del contratto di appalto o di concessione. In tal caso non si fa luogo alla anticipazione di cui all'articolo 29, comma 1.

11. Nella realizzazione di lavori pubblici in appalto, il corrispettivo può essere costituito dal conferimento di una concessione di gestione economica a favore dell'appaltatore su una parte dei beni realizzati, fino ad un massimo del 30 per cento del prezzo indicato nel bando per la parte di lavoro che non rivesta esclusivamente funzione di pubblico interesse. Con gli schemi di bando tipo di cui all'articolo 4, comma 5, lettera *d*), vengono definite le modalità per l'affidamento e l'esecuzione delle opere integrate.

ART. 22.

(Procedure di scelta del contraente).

1. Per l'affidamento degli appalti di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *a*), le stazioni appaltanti applicano alternativamente:

a) le procedure di pubblico incanto, licitazione privata o trattativa privata, secondo la disciplina per esse previste, ponendo a base di gara un progetto esecutivo; l'offerta ha ad oggetto il prezzo; il contratto è stipulato a corpo, o a corpo e a misura, o esclusivamente a misura, secondo quanto previsto dall'articolo 21, commi 6 e 7;

b) le procedure di pubblico incanto o licitazione privata, secondo la disciplina per esse previste, ponendo a base di gara un progetto preliminare, corredato in tal caso dagli elaborati relativi alle indagini ed ai rilievi di cui all'articolo 18, comma 5; l'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo; il contratto è stipulato esclusivamente a corpo. Tale procedura

può essere impiegata soltanto in seguito a motivata decisione delle stazioni appaltanti, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate.

2. Per l'affidamento degli appalti di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b*), le stazioni appaltanti applicano le procedure di pubblico incanto, licitazione privata o trattativa privata, secondo la disciplina per esse prevista, ponendo a base di gara un progetto definitivo; l'offerta ha ad oggetto le eventuali varianti al progetto definitivo ed il prezzo; il contratto è stipulato a corpo, o a corpo e a misura, o esclusivamente a misura, secondo quanto previsto dall'articolo 21, commi 6 e 7; l'impresa affidataria assume l'obbligo di redazione del progetto esecutivo e di esecuzione dei lavori.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera *b*), e al comma 2, l'approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante non esonera l'impresa affidataria dai suoi obblighi e responsabilità per l'attività progettuale svolta. Le varianti in corso d'opera per il manifestarsi di errori od omissioni progettuali sono a carico dell'impresa affidataria.

4. Per l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 21, comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di pubblico incanto o di licitazione privata, secondo la disciplina per esse previste, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche dagli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), nonché le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base di gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

5. Per l'affidamento della concessione l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere, in sede di bando di gara, che l'affidatario debba comunque essere costi-

tuito sotto forma di società di capitali, al fine della realizzazione e della gestione del lavoro. Qualora l'affidatario non intenda eseguire i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione di impresa non si applicano le norme dell'articolo 10, ad eccezione del comma 10, e dell'articolo 11, ad eccezione dei commi 5, 6 e 7.

ART. 23.

(Promotore).

1. Entro il 30 giugno di ogni anno soggetti promotori possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte, conformi alla programmazione triennale di cui all'articolo 16, relative alla realizzazione in concessione di cui all'articolo 21, comma 3, di lavori pubblici o di pubblica utilità con risorse totalmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, da un progetto preliminare, nonché da un piano economico-finanziario asseverato da banche, con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese da sostenere per la eventuale redazione del progetto definitivo e l'importo di quelle sostenute per la redazione del progetto preliminare e degli studi tecnico-economici; detto importo è comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile e deve essere accettato dalla amministrazione aggiudicatrice.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, le amministrazioni aggiudicatrici, valutata la fattibilità delle proposte presentate anche sotto il profilo urbanistico ed ambientale, verificata l'assenza di ogni altro vincolo ostativo alla realizzazione dei progetti ed esaminatele anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono prioritarie nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 16. Nei

successivi due mesi le amministrazioni aggiudicatrici procedono alternativamente:

a) ad indire la licitazione privata per l'affidamento della concessione ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato in base alle richieste delle amministrazioni stesse;

b) ad invitare il promotore a redigere, sulla base del progetto preliminare eventualmente modificato secondo le richieste delle amministrazioni stesse, il progetto definitivo, fissando altresì il termine di redazione, che non può essere inferiore a centoventi giorni e superiore a duecentoquaranta giorni, e, successivamente, ad indire la licitazione privata per l'affidamento della concessione, ponendo a base di gara il progetto definitivo redatto dal promotore.

3. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 33, comma 1, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.

4. I partecipanti alla gara, eccetto il promotore medesimo, oltre alla cauzione di cui all'articolo 33, comma 1, versano, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, una ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo delle spese di cui al comma 1 del presente articolo.

5. L'ulteriore cauzione di cui al comma 4 è restituita ai partecipanti non aggiudicatari non appena avvenuta l'aggiudicazione. L'importo della cauzione versata dal soggetto aggiudicatario, ove diverso dal promotore, è invece corrisposto dall'amministrazione al soggetto promotore a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per la redazione della proposta, per la eventuale redazione del progetto definitivo e per la rinuncia ai diritti sulle opere dell'ingegno.

6. Il regolamento disciplina le forme di controllo che i soggetti finanziatori esercitano in tutte le fasi di progettazione, di realizzazione e di gestione dell'opera.

7. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui all'articolo 12 eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.

ART. 24.

(Criteri di aggiudicazione — Commissioni giudicatrici).

1. L'aggiudicazione degli appalti ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera *a*), nonché dell'articolo 22, comma 2, nel caso sia esclusa la presentazione di eventuali varianti al progetto posto a base di gara, è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato alternativamente:

a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

b) per i contratti da stipulare a corpo, o a corpo e a misura, per la parte a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero con la predetta offerta a prezzi unitari e, per la parte da stipulare a misura, mediante la medesima offerta a prezzi unitari.

2. L'offerta formulata a prezzi unitari deve indicare un prezzo complessivo determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari a ciascuna voce della lista delle lavorazioni e delle forniture definite e quantificate nei documenti di gara. Il prezzo complessivo offerto è rappresentato dalla somma dei prodotti dei quantitativi per i prezzi indicati per ciascuna delle voci predette. Per quanto non espressamente previsto dal presente comma e in quanto compatibile si applica l'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

3. L'aggiudicazione degli appalti ai sensi dell'articolo 22, comma 2, nel caso l'offerta possa comprendere eventuali va-

rianti al progetto posto a base di gara, e ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera *b*), nonché l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 21, comma 3, avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi, variabili in relazione ai lavori da realizzare:

a) nel caso di appalti:

- 1) il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico dei lavori da realizzare;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) la completezza del piano per la sicurezza del cantiere;
- 5) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

6) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;

b) nel caso di concessioni:

- 1) il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico dei lavori da realizzare;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il rendimento;
- 5) l'impatto ambientale dei lavori e la loro incidenza sul territorio;
- 6) la durata della concessione;
- 7) il valore iniziale delle tariffe da praticare all'utenza, le loro modalità di gestione nonché la metodologia di aggiornamento delle stesse;
- 8) il valore residuo;
- 9) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

4. Il capitolato speciale d'appalto e il bando di gara devono indicare quali elementi di cui al comma 3 sono da impiegare per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicando altresì per ciascuno di essi i punteggi normalizzati attribuiti in rapporto alla rispettiva importanza anch'essa dichiarata in modo numerico. L'ordine di importanza

degli elementi di giudizio deve essere approvato dalla stazione appaltante contestualmente al progetto posto a base di gara. Nel caso di appalti, all'elemento prezzo deve essere attribuita una rilevanza non inferiore al 50 per cento del totale. Il regolamento definisce i criteri valutativi, basati su procedimenti di interpolazione lineare, attraverso i quali individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa con un unico valore numerico finale.

5. Nei casi di aggiudicazione di lavori con il criterio del prezzo più basso, di cui al comma 1, la stazione appaltante deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentano un ribasso superiore alla media delle offerte formulate tra un valore massimo e un valore minimo fissati, entro il 1° gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Osservatorio dei lavori pubblici, sulla base dell'andamento delle offerte ammesse alle gare espletate nell'anno precedente. Qualora si proceda con il sistema dell'offerta a prezzi unitari, il ribasso percentuale delle singole offerte viene determinato attraverso il rapporto tra l'importo complessivo offerto ed il prezzo posto a base di gara. Al fine di valutare l'anomalia dell'offerta la stazione appaltante deve prendere in considerazione esclusivamente motivazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte devono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, individuate, nel bando di gara o nella lettera di invito, dalla stazione appaltante, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento dell'importo posto a base di gara. Qualora l'aggiudicazione avvenga ad una offerta che presenta una percentuale

di ribasso superiore a quella fissata ai sensi del primo periodo del presente comma, l'aggiudicatario non ha diritto all'anticipazione di cui all'articolo 29, comma 1, e l'importo della garanzia di cui all'articolo 33, comma 2, è incrementato del 50 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai lavori di cui al comma 6 i cui bandi siano pubblicati decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore a 5 milioni di ECU, i cui bandi siano pubblicati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la stazione appaltante procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore a quella fissata ai sensi del comma 5. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a nove; in tal caso si applicano le disposizioni del comma 5 in quanto compatibili.

7. Qualora l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 3, la valutazione delle offerte è effettuata da una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dai successivi commi, dal regolamento e dalle leggi regionali.

8. La commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante. I commissari non devono aver svolto nè possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati per un quadriennio commissari relativamente ad appalti o concessioni affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad ap-

palti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi due anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri di commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

9. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie, operando in modo che ognuna sia rappresentata da almeno un membro:

a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;

c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.

10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

ART. 25.

(Accesso alle informazioni).

1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto alle stazioni appaltanti, anche in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:

a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici in-

canti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, nei casi di licitazione privata o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della intervenuta aggiudicazione o dell'intervenuto affidamento.

2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali e per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 26.

(Licitazione privata).

1. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.

ART. 27.

(Trattativa privata).

1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

a) lavori di importo complessivo non superiore a 150 mila ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) lavori di importo superiore a 150 mila ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti. Le circostanze invocate per giustificare l'urgenza imperiosa non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.

2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dei lavori pubblici nei limiti di cui all'articolo 4, comma 17, e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.

4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, avviene secondo quanto stabilito dal regolamento. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento la trattativa privata avviene tra almeno sette concorrenti tra loro indipendenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. Ai fini del presente comma si intendono per indipendenti le imprese che non siano controllate da un medesimo soggetto nonché quelle tra le quali non intercorrano rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200.000 ECU; l'esecuzione deve avvenire a mezzo di cottimo secondo le modalità di cui al comma 5; per motivi di comprovata urgenza e, comunque, per lavori in economia di importo inferiore a 30.000 ECU, è ammesso il ricorso al cottimo fiduciario.

7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.

ART. 28.

(Varianti in corso d'opera).

1. Le varianti in corso d'opera sono consentite, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

c) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio dei lavori pubblici e al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera c).

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Qualora gli errori di cui al comma 1 lettera c), ancorché identificabili in sede di offerta, non siano stati rilevati dall'offerente, l'appaltatore è tenuto ad eseguire, senza poter pretendere alcun compenso aggiuntivo, tutti i lavori che il responsabile unico del procedimento, sentito il direttore dei lavori, ritiene indispensabili affinché le

opere già eseguite non abbiano a subire danni. Ove tali varianti, necessarie per il completamento dei lavori appaltati, eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla risoluzione del contratto *medesimo ed indice una nuova gara* alla quale è invitato l'appaltatore iniziale.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, l'appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili e l'amministrazione aggiudicatrice procede ad incamerare la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 33, comma 2.

6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione la cattiva valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle comuni norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART. 29.

(Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici).

1. Le stazioni appaltanti concedono ed erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dalla documentazione di cantiere controfirmata dal direttore dei lavori, un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale. In caso di ritardo nella corresponsione la stazione appaltante deve segnalare il motivo dello stesso all'Autorità, che interviene per definire eventuali responsabilità amministrative.

2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è abrogato.

3. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

4. Per i lavori aventi durata superiore a dodici mesi, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di presentazione dell'offerta e con esclusione dei lavori ultimati nel primo anno e dell'intera anticipazione eventualmente corrisposta, l'importo contrattuale dei lavori ancora da eseguire è aggiornato ogni anno in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, degli indici del costo di costruzione, con riferimento alle tipologie edificatorie individuate dall'ISTAT, rispetto alla data di presentazione dell'offerta. Non si dà luogo all'aggiornamento in relazione ai periodi successivi al termine previsto dal contratto per l'ultimazione dei lavori ove il ritardo sia dovuto a responsabilità dell'esecutore.

5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici, nonché da contratti di progettazione e di prestazione di servizi di supporto di cui all'articolo 9, comma 7, della presente legge.

6. I progettisti esterni alla pubblica amministrazione, i prestatori di servizi di supporto di cui all'articolo 9, comma 7, gli appaltatori ed i concessionari di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardo adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono espressamente indicate nel contratto.

7. Il direttore dei lavori e il responsabile unico del procedimento assicurano, rispettivamente a termini di contratto e di legge, la tempestiva contabilizzazione dei lavori eseguiti e la corresponsione delle rate di acconto e di saldo dei corrispettivi spettanti all'appaltatore o al concessionario. I termini di contabilizzazione e di pagamento devono essere riportati nel capitolato speciale d'appalto. Le rinunce alla corresponsione degli interessi per ritardato pagamento sono valide esclusivamente se definite in fase di collaudo finale o nell'ambito del tentativo di conciliazione

delle controversie che il responsabile unico del procedimento deve esperire ai sensi dell'articolo 35, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento e dalle leggi regionali.

8. All'atto della approvazione del progetto definitivo e del relativo quadro economico d'intervento, l'amministrazione aggiudicatrice può impegnare le somme necessarie ad acquisire la piena disponibilità dell'area interessata dai lavori.

ART. 30.

(Direzione dei lavori).

1. Per gli appalti di lavori pubblici di cui alla presente legge, le stazioni appaltanti sono obbligate ad istituire, indicando le risorse all'uopo necessarie, un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori inteso come persona fisica ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal coordinatore unico, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata ai seguenti soggetti:

a) tecnici di altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) altri soggetti scelti con le procedure di cui all'articolo 19, commi 10, 11 e 12.

3. I tecnici incaricati di funzioni di direzione dei lavori rispondono personalmente nei confronti della stazione appaltante di eventuali manchevolezze, errori e ritardi nella propria attività e sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità professionale.

ART. 31.

(Collaudi).

1. Le operazioni di collaudo sono volte ad accertare la stabilità, la corretta funzio-

nalità tecnica, la conformità alle norme vigenti ed ai patti contrattuali, ivi comprese le specifiche tecniche, dei lavori eseguiti, nonché l'esatta corrispondenza dei dati risultanti dai documenti di contabilità con le risultanze di fatto per dimensioni, forma e quantità delle opere e per qualità dei materiali e delle forniture.

2. Le operazioni di collaudo devono essere avviate entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori attestata dal direttore dei lavori. Tale attestazione deve essere contenuta in una relazione dettagliata che è trasmessa dal direttore dei lavori al responsabile unico del procedimento, entro dieci giorni dall'ultimazione. La relazione deve essere corredata, entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori, dagli atti di contabilità finale, ivi compresi i certificati di tutte le prove, comprese quelle eseguite in cantiere dall'appaltatore, nonché dalle tavole grafiche riportanti i lavori come eseguiti, redatte a cura e spese dell'esecutore.

3. Le operazioni di collaudo devono essere compiute entro sei mesi dalla data del loro avvio. Le amministrazioni aggiudicatrici, in relazione alla natura tecnica dei lavori oggetto del collaudo, su motivata proposta del responsabile unico del procedimento, possono stabilire nel capitolato speciale d'appalto termini diversi per il completamento delle operazioni stesse. Tali termini non possono, comunque, superare i nove mesi dalla data di avvio delle operazioni di collaudo nei modi stabiliti dal regolamento.

4. I termini di cui al comma 3 sono sospesi qualora il collaudatore o la commissione di collaudo contestino l'esistenza di errori di progettazione o di esecuzione, per il periodo occorrente ad effettuare gli interventi correttivi necessari a garantire la stabilità dell'opera e la sua corretta funzionalità.

5. Il collaudo con esito positivo delle opere strutturali ne determina l'accettazione, con i conseguenti effetti di cui all'articolo 1669 del codice civile. Il collaudo con esito positivo delle altre opere civili nonché della componente impiantistica determina, laddove previsto dal contratto d'appalto, l'avvio del periodo di garanzia.

Il trascorrere di quest'ultimo periodo senza contestazioni determina l'accettazione dei lavori. L'accettazione è in ogni caso subordinata all'accertamento dell'esatta redazione della contabilità e del regolare espletamento dei connessi adempimenti amministrativi.

6. È obbligatorio il collaudo in corso di esecuzione nei seguenti casi:

a) di risoluzione, rescissione o recesso dal contratto e, comunque, prima del subentro del nuovo appaltatore;

b) di utilizzo parziale dell'opera;

c) di necessità costruttiva individuata dal progettista;

d) su richiesta dell'appaltatore, laddove sia contrattualmente prevista una consegna a lotti funzionali, ai sensi dell'articolo 16, comma 10;

e) nel caso di lavori di restauro e manutenzione di beni immobili di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

f) in tutte le altre ipotesi previste dal contratto d'appalto.

7. Nei casi di collaudo di cui al comma 6, lettere *a)*, *b)* e *d)*, da effettuare nel rispetto dei termini di cui al comma 3, l'esito positivo dello stesso comporta l'accettazione dei lavori collaudati secondo le modalità di cui al comma 5. Nei casi di collaudo di cui al comma 6, lettere *c)*, *e)* ed *f)*, il collaudo medesimo non produce gli effetti di accettazione dei lavori e si procede secondo il regime ordinario di cui al presente articolo.

8. Il risultato del collaudo è trasmesso dal collaudatore o dalla commissione di collaudo al responsabile unico del procedimento, al direttore dei lavori, all'appaltatore ed al progettista nonché ai soggetti che hanno prestato garanzie per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori; l'appaltatore deve sottoscriverlo nel termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, l'appaltatore può aggiungere nel proprio interesse riserve, rispetto alle operazioni di collaudo, secondo le modalità stabilite dal capitolato generale. Ove l'appaltatore non sottoscriva i risultati del col-

laudo nel predetto termine, ovvero li sottoscriva senza apporvi riserve, i medesimi si intendono definitivamente accettati dall'esecutore e dai suoi aventi causa. La pronuncia del collaudatore o della commissione di collaudo sulle riserve dell'appaltatore è disciplinata dal regolamento.

9. Per le operazioni di collaudo le amministrazioni aggiudicatrici nominano un proprio rappresentante tecnico ovvero una commissione di tre membri formata da almeno un tecnico e da personale amministrativo di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo. Ai fini della presente legge la funzione di collaudatore è in ogni caso incompatibile con la qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile o di dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice. Se il numero dei collaudatori è maggiore di uno deve essere indicato, in ogni caso, il soggetto responsabile.

10. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo sulle diverse fasi di realizzazione del lavoro pubblico.

11. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione del lavoro, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applicano comunque i commi quarto e quinto dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

12. L'appaltatore risponde delle difformità, dei vizi, della rovina e dei difetti dei lavori eseguiti, ai sensi degli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile.

13. Nei casi di affidamento dei lavori pubblici in concessione, il collaudo è affidato a spese del concessionario. Il collaudo

deve verificare anche il rispetto del contenuto del contratto di concessione. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice, anche in assenza di espresse previsioni della convenzione, nomina uno o più collaudatori di sua fiducia. L'esito positivo del collaudo costituisce condizione per l'inizio della gestione oggetto della concessione; in caso di esito negativo della verifica del rispetto del contenuto del contratto di concessione si applicano, nei confronti del concessionario, le disposizioni di cui al comma 4. Ai collaudi di cui al presente comma si applicano, ove compatibili, le altre disposizioni del presente articolo.

ART. 32.

(Pubblicità).

1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici sulla base delle seguenti norme regolatrici:

a) per i lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, prevedere l'obbligo dell'invio delle comunicazioni di preinformazione, dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea;

b) per i lavori di importo pari o superiore a un milione di ECU, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, prevedere forme di pubblicità semplificate a livello regionale o provinciale;

d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del nominativo del responsabile unico del procedimento;

e) disciplinare, conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le stazioni appaltanti;

f) prevedere che le stazioni appaltanti, prima della stipula del contratto di appalto o di concessione, anche nei casi in cui l'affidamento è avvenuto mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o del prescelto, del sistema di affidamento adottato, dell'importo di affidamento dei lavori, dei tempi di realizzazione dei lavori, nonché del nominativo del direttore dei lavori designato.

2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

ART. 33.

(Garanzie e coperture assicurative).

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

2. L'appaltatore ed il concessionario di lavori pubblici, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, sono obbligati a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre i costi diretti conseguenti alla mancata o inesatta esecuzione dei lavori previsti dal contratto e cessa di avere effetto solo alla data di accettazione dei lavori di cui all'articolo 31, ovvero trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia provveduto all'av-

vio delle operazioni di collaudo ovvero decorsi i termini di cui all'articolo 31, comma 3. Il responsabile unico del procedimento è tenuto a restituire senza ritardo all'istituto emittente la documentazione comprovante la garanzia prestata e divenuta inefficace. Il regolamento stabilisce le modalità di congrua riduzione della garanzia in corso di esecuzione dopo il completamento delle diverse lavorazioni. L'appaltatore è tenuto a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista dall'articolo 29, comma 1, una garanzia fideiussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso di esecuzione in relazione all'avanzamento dei lavori.

3. L'appaltatore ed il concessionario di lavori pubblici sono altresì obbligati a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e fermo restando quanto previsto all'articolo 28, comma 5, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di completamento del collaudo con esito positivo, ovvero nei termini di cui al comma 2. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, è previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa deve essere sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o per il loro eventuale rifacimento. Tale polizza cessa di avere efficacia con l'accettazione dei lavori, fatti salvi gli effetti stabiliti dal comma 2.

4. Per lavori caratterizzati da particolari difficoltà costruttive o di localizzazione, individuati dal regolamento, il cui importo superi l'ammontare di 5 milioni di ECU, l'appaltatore ed il concessionario di lavori pubblici sono inoltre obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di accettazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di

rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, di cui all'articolo 1669 del codice civile.

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva devono essere muniti, per tutta la durata di esecuzione dei lavori da essi progettati e fino alla data di emissione del certificato di collaudo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza. A tal fine il progettista o i progettisti, contestualmente alla sottoscrizione del proprio contratto, devono produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio nazionale, contenente l'impegno a rilasciare la predetta polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati; tale polizza decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori. La mancata presentazione da parte del progettista o dei progettisti della dichiarazione impedisce alle stazioni appaltanti la sottoscrizione del contratto, con la conseguente sostituzione del soggetto affidatario. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi ed oneri che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), rese necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è comunque prestata per un massimale non inferiore al doppio del valore dell'incarico professionale affidato e non superiore a cinque volte il medesimo valore, secondo quanto richiesto dalla stazione appaltante. Per maggiori costi e oneri si intende la differenza tra i costi e gli oneri che l'amministrazione deve sopportare per realizzare l'opera e i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto che fosse stato redatto esente da errori o omissioni. Il soggetto che rilascia la polizza di responsabilità civile professionale ha la facoltà di verificare autonomamente il rispetto della qualità della progettazione e della sua ade-

renza alle norme vigenti, nonché il diritto di partecipare alla verifica del progetto effettuata dalla stazione appaltante, che dovrà comunicarne lo svolgimento; tali verifiche dovranno precedere il rilascio della polizza.

6. Nel caso di esecutori costituiti nelle forme di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, o di affidatari di incarichi di progettazione raggruppati temporaneamente, le coperture assicurative e le garanzie possono essere soddisfatte *pro-quota* o cumulativamente.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 si applicano ai lavori i cui bandi sono pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

8. Sono soppresse tutte le altre forme di garanzia e di cauzione previste dalla normativa vigente, salvo quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, e successive modificazioni, e alle leggi 10 dicembre 1981, n. 741, e successive modificazioni, e 8 ottobre 1984, n. 687, che si applicano ai contratti i cui bandi sono pubblicati fino alla data di entrata in vigore del regolamento.

ART. 34.

(Piani di sicurezza).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni nazionali sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili di lavori pubblici, in conformità al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché alla direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992 e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto e deve essere consegnato alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque

entro congruo termine, fissato dalla stazione appaltante, pena la revoca dell'affidamento. Il direttore di cantiere controlla l'osservanza del piano di sicurezza.

3. L'appaltatore è obbligato a controllare i piani di sicurezza di tutte le imprese operanti nel cantiere ed a coordinarli, al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il piano di cui al comma 2.

4. Le gravi o ripetute violazioni del piano da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato da parte del responsabile unico del procedimento, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. I contratti di appalto stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi del piano di sicurezza, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano di sicurezza, sono annullabili qualora non integrati con il piano medesimo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 19 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.

ART. 35.

(Norme acceleratorie in materia di contenzioso).

1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, lettera a), qualora, a seguito dell'iscrizione

di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e comunque non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario che ha facoltà di controdedurre alla relazione predetta, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni da tale proposta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

2. I ricorsi relativi ad esclusioni da procedure di affidamento di lavori pubblici, per le quali sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.

3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito unitamente alla domanda cautelare. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione anche nel merito una nuova udienza, che deve aver luogo entro sessanta giorni, e autorizza le parti al deposito di memorie e di documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa. La sentenza deve comunque essere pubblicata entro trenta giorni dalla data dell'udienza di trattazione.

4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 36.

(Definizione delle controversie).

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 dell'articolo 35 e l'affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie può essere attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.

2. Qualunque sia l'importo della controversia, i verbali di accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento dell'accordo sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici.

3. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione agli importi oggetto di effettiva contestazione, al numero e alla complessità delle questioni.

4. La procedura di cui all'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applica anche alle lesioni derivanti da atti compiuti in violazione della presente legge, del regolamento e delle leggi regionali.

ART. 37.

(Segretezza).

1. I lavori destinati ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui siano richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative e per i quali sussista una imperiosa urgenza, sono eseguiti ai sensi del comma 2, in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure. Ove le condizioni non risultino predeterminate in disposizioni legislative o regolamentari, esse sono stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori

pubblici; analogamente si procede nei casi di variazioni della destinazione d'uso dei lavori segreti.

2. Il regolamento determina i casi nei quali, in relazione ai lavori di cui al comma 1, devono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti qualificati ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori, nonché le relative procedure; se trattasi di lavori segreti per i quali non sussista il requisito della imperiosa urgenza, il regolamento disciplina anche le forme di pubblicità.

3. Per i lavori di cui al comma 1, anche gli eventuali subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti di sicurezza richiesti all'appaltatore principale.

4. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

ART. 38.

(Subappalto).

1. Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti, con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto anch'esse con il relativo importo. Fatta salva la responsabilità dell'appaltatore principale, tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili, subappaltabili e affidabili in cottimo, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 7. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, il regolamento definisce la quota percentuale che l'appaltatore ha facoltà di subappaltare, in misura diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al quaranta per cento. L'autorizzazione al subappalto o al

cottimo costituisce atto dovuto qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta le lavorazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire dette lavorazioni;

b) l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle lavorazioni medesime;

c) al momento del deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera *d)* del presente comma;

d) l'affidatario del subappalto o del cottimo, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Unione europea, sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, per eseguire i lavori pubblici è sufficiente l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero, se straniero appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, sia in possesso della documentazione di cui all'articolo 10, comma 9;

e) non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

f) l'affidatario del subappalto o del cottimo non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera *g)*;

g) il concorrente all'atto dell'offerta abbia dichiarato la disponibilità di sistemi e di strutture di supervisione, di supporto e di controllo dell'attività del subappaltatore o del cottimista, idonei a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto principale, in relazione alle specifiche tipologie dei lavori oggetto di subappalto o cottimo.

2. Qualora nel corso dei lavori la stazione appaltante accerti il venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 1, essa diffida l'appaltatore a far cessare le irregolarità riscontrate entro i successivi trenta giorni, pena la revoca dell'autorizzazione al subappalto.

3. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se complessivamente di importo superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori affidati e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al quaranta per cento dell'importo del contratto da affidare.

4. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera, o nel caso di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 1, lettera e).

5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1, lettera e), e della vigente disciplina in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, l'intervenuta formale verifica dell'idoneità del subappaltatore o del cottimista ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, esonera l'appaltatore da ogni ulteriore onere per tutta la durata del subappalto o del cottimo.

6. Nel bando di gara la stazione appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguito o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dagli stessi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non venga

effettuato il pagamento al subappaltatore o al cottimista nel suddetto termine, la stazione appaltante provvede direttamente, sulla base del contratto di subappalto o di cottimo, ad effettuare i pagamenti detraendo l'importo dalla contabilità principale; per tale onere si provvede ad incamerare la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 33, comma 2, nella misura di un decimo. In caso di contestazione il subappaltatore o il cottimista possono pretendere il pagamento prestando idonea garanzia fideiussoria. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano alla stazione appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

7. Sono abrogati i commi 3, 3-bis, 3-ter dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

ART. 39.

(Fusioni, conferimenti e trasferimenti di aziende).

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono lavori pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a quando il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 10 e 11 della presente legge.

2. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre

gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Ai fini del comma 1 e dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985.

5. Fino al 31 dicembre 1996 non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o di complessi aziendali o di rami di aziende effettuati nelle imprese che eseguono lavori pubblici.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di trasferimento di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale.

ART. 40.

(Gestione delle casse edili).

1. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non risulti sottoscritto il protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, di cui all'articolo 37 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva sono obbligati al riconoscimento reciproco di tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti.

ART. 41.

(Applicazione della legge).

1. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione si appli-

cano le disposizioni della presente legge, nonché le disposizioni del regolamento, con le modalità dallo stesso stabilite.

2. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dal 2 giugno 1995 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento, nonché ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, che non fanno rinvio a norme del regolamento di cui all'articolo 3 della legge stessa, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 16, nonché le disposizioni legislative e regolamentari previgenti la citata legge n. 109 del 1994 non incompatibili con la stessa. Le medesime disposizioni si applicano ai progetti affidati formalmente prima del 2 giugno 1995 e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione qualora il bando per l'appalto o per la concessione non sia pubblicato entro sei mesi da tale data.

3. Ai progetti che siano stati affidati formalmente prima del 2 giugno 1995 ed ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, qualora il bando per l'appalto o per la concessione sia pubblicato entro sei mesi da tale data, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonché gli articoli 1, 2, 6, 7, 8, comma 7, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31-*bis*, 32, 35, 36, 37 e 38, comma 4, della citata legge n. 109 del 1994, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

4. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 3, ai bandi e agli avvisi pubblicati tra la data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e il 2 giugno 1995, ovvero alle aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti entro gli stessi termini, sono applicabili le disposizioni vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti.

5. Ai fini di cui al presente articolo, qualora alla redazione dei progetti provve-

dano gli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, per affidamento di progetto si intende l'incarico formale di predisposizione del progetto almeno di massima conferito ai predetti uffici da parte degli organi competenti.

6. Nel caso di trattativa privata, il termine relativo alla pubblicazione del bando di cui ai commi 2, 3 e 4, si intende riferito alla data di presentazione delle offerte.

7. Le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 4, commi da 1 a 10, sono esercitate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 si applicano in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 13.

9. È abrogata la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, e 4 del presente articolo. Sono fatti salvi tutti gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati a norma ed in esecuzione della predetta legge.

10. Gli importi di cui alla presente legge sono computati al netto dell'IVA.